



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2014, proposto da:

Wanda Abastante, Giuliano Adorno, Nicola Albano, Francesca Alunno, Lara Anselmi, Vincenzo Aquilina, Elisa Artuso, Silvia Carla Aruffo, Donatella Avarello, Antonina Barbera, Cristina Bernardini, Antonella Bovadilla, Claudia Caimi, Maria Rosaria Carbone, Maria Teresa Caruso, Giovanna Catino, Francesca Cernison, Alda Maria Lucia Chetta, Calogero Cicero, Monica Cioli, Nicola Colacurcio, Eleonora Costantino, Lucia D'Azzo, Cristian De Luca, Edoardo De Seta, Francesco Del Bo, Francesca Del Popolo, Lucia Della Valle, Rossella Di Gregorio, Veronica Di Guida, Daniela Di Rosa, Valentina Di Spirito, Giorgio Dragoni, Paola Fabris, Milena Fae', Daniela Falasiedi, Denise Ferrocino, Giordana Filesi, Deborah Foss, Marianna Franceschini, Luisa Gallo, Daniele Gatti, Caterina Gentile, Tiziana Granata, Ivan Greco, Antonella Iodice, Vincenza Liguori, Annarita Lo Vecchio, Pamela Lombardo Pontillo, Damiano Longo, Erica Lorenzini, Erika Marchetto, Elisabetta

Menichini, Fabrizio Montagner, Vincenza Morano, Mariella Murgia, Rossella Nicosia, Carmela Caterina Otello, Marcella Peruggini, Mariacristina Pesino, Roberto Piandoro, Assunta Asia Pirone, Stefania Porro, Giacinta Rita, Lucilla Rovetto, Giovanna Rusciano, Simona Michela Saccani, Elena Salerno, Giuseppe Scarito, Elena Schembari, Mariarita Scognamiglio, Stefania Segatori, Antonia Serio, Dorina Simini, Samantha Simone, Eleonora Sinacori, Sevina Spadaccini, Francesco Spampinato, Maura Tabacco, Federico Toniolo, Federico Troisi, Laura Irene Vagliasindi, Pasqualina Vallera, Veronica Venturi, Antonella Villani, Antonella Vindigni, Cristina Vittozzi, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Galleano, con domicilio eletto presso l'avvocato Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n° 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Reginoale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliario in Roma, via dei Portoghesi,

12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 335/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Galleano e l'avvocato dello Stato Biagini;

Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1037/2014) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)